



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 19 del 23.03.2012

Oggetto: Determinazione delle Tariffe per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani - TARSU – per l'anno 2012

L'anno **Duemiladodici**, il giorno **ventitre** del mese di **Marzo** regolarmente convocata per le ore **11.00** con appositi avvisi, in Tadasuni nella Sala delle Adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
DELIGIA Livio	Sindaco	X	
CARTA Antioco	Vice-Sindaco	X	
OPPO Francesco	Assessore	X	
DEMARTIS Marco	Assessore	X	

Presiede la Giunta Comunale il Sindaco **Livio Deligia**.

Verbalizza il Segretario Comunale **Dr. Caria Pietro**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Sig. Livio Deligia - dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla presente deliberazione:

- il responsabile dell'ufficio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile dell'ufficio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, hanno espresso parere favorevole;

DATO ATTO che l'articolo 151 comma 1 del Decreto Lgs. n°267/2000, stabilisce che entro il 31 dicembre gli Enti Locali deliberano annualmente il Bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della legge 23.12.2000, n° 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della 28.12.2001, n°448 (Legge finanziaria 2002) con il quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.Lgs. n. 507, in data 15 Novembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la " Revisione ed armonizzazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della Legge 23 Ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale";

VISTO il D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, concernente attuazione direttive CEE sui Rifiuti, ed in particolare l'art. 49, che istituisce la Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, in sostituzione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

VISTE le vigenti disposizioni in ordine al differimento dei termini di operatività della "tariffa Ronchi", di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive integrazioni e modificazioni;

CONSIDERATO che il [Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 ottobre 2011](#) con l'approvazione del decreto legislativo contenente le ultime norme correttive in materia di federalismo, ha introdotto un nuovo tributo comunale **Rifiuti e servizi (RES)**. La tassa, elaborata dai tecnici del Dipartimento per la Semplificazione Normativa, riguarderà lo smaltimento dei rifiuti, nonché la sicurezza, l'illuminazione e la gestione delle strade (manutenzione, pulizia) e andrà a sostituire la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della Tariffa di igiene ambientale (TIA). Il nuovo tributo dovrebbe entrare in vigore dal 2013 e la nuova tariffa dovrà essere determinata, attraverso un regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012.

DATO ATTO che il meccanismo del nuovo tributo prevede la graduazione dell'entrata in vigore della tariffa con decorrenza dal 2013, pertanto per l'anno 2012 continua ad applicarsi la T.A.R.S.U.;

CONSIDERATO che il gettito complessivo della Tassa non deve superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e non deve essere inferiore al 50 (cinquanta) per cento del costo stesso, secondo quanto previsto dagli artt. 61, comma 1, e 69, comma 2, del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507;

CONSIDERATO che ormai da anni è in funzione nel Comune di Tadasuni il servizio a domicilio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con il sistema della differenziazione dell'umido e del secco ed altri rifiuti assimilati (vetro, carta, plastica, alluminio e lamiera, ingombranti e ferrosi, pile esauste, farmaci scaduti ecc);

VISTO l'art. 340 della legge 311 del 30.12.2004 (Finanziaria 2005) , il quale, modificando il comma 3 dell'art.70 del D.Lgs 507/93, in materia di TARSU ha stabilito che dal 01.01.2005 la superficie tassabile di riferimento per le unità immobiliari di proprietà privata, non può essere inferiore all'80% della superficie catastale;

VISTA la deliberazione adottata dalla Giunta Provinciale di Oristano con la quale determina l'aliquota delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTO l'art.1 del decreto legge del 27 maggio 2008, n.93, come modificato dalla legge di conversione del 24 luglio 2008 n.126 il quale sospende fino alla definizione del nuovo patto di stabilità interno il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, affidando alle Sezioni regionali di Controllo le relative verifiche con l'obbligo di riferire l'esito dei controlli eseguiti alle Sezioni riunite in sede di controllo nonché alla Sezione delle autonomie.

CONSIDERATO che tale divieto è stato successivamente confermato anche per il triennio 2009/2011 dagli artt.77-bis e 77 ter del decreto legge n.112 del 25 giugno 2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), introdotto in sede di conversione dalla legge 6 agosto 2008, n.133. In particolare, il citato art.77bis, al comma 30, dispone: "Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'art.1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.126, **fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)**."

VISTO il quadro economico relativo alla gestione del servizio, predisposto dal servizio finanziario che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince chiaramente l'aumento della spesa in vista dell'attivazione del nuovo servizio;

RITENUTO necessario adeguare per l'anno 2011 le tariffe RSU vigenti per l'anno 2011 almeno del 8% in modo da garantire gradualmente nel triennio il relativo grado totale di copertura del servizio in quanto si prevedono variazioni nel costo e nel relativo quadro economico dello smaltimento e raccolta rifiuti solidi urbani;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 28.03.2003, esecutiva;

CONSIDERATO che con Legge 24 febbraio 2012 n. 14 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative – Norme di interesse per gli Enti Locali" (G.U. del 27.12.2012) di conversione al Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2012 è stato prorogato al 30 giugno 2012 dal cosiddetto decreto Milleproroghe (comma 16-quinquies, art. 29, D.L. 216/2011).

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime

D E L I B E R A

1) Di Adeguare del 8% per l'anno 2012 le tariffe vigenti per l'anno 2011, ed Approvare, per l'Anno 2012 le Tariffe TARSU - Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni. R.S,U. – come da allegato che parte integrante e sostanziale;

2) DI STIMARE, in base alle proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio Finanziario-Tributario, il gettito complessivo della Tassa in € 14.937,48 da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012, e, pertanto, il tasso di copertura dei costi in misura pari al 91,58 % (Novantunovirgolacinquantotto) per cento;

3) DI DARE ATTO che il gettito complessivo della Tassa, come sopra determinato, non supera il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e che non è inferiore al 50 (cinquanta) per cento del costo stesso, secondo quanto previsto dagli artt. 61, comma 1, e 69, comma 2, del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507;

4) DI APPROVARE il quadro economico della gestione del servizio R.S.U. così come esposto in narrativa;

5) DI DISPORRE che il Servizio Finanziario-Tributario del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle tariffe deliberate;

6) DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs n° 267/2000 stante l'urgenza di dar corso alle conseguenti procedure per la realizzazione dell'intervento.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Deligia Livio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Caria Pietro

Pareri

AREA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U.E.L. 18/8/2000 N°267.

Tadasuni 23.03.2012

Il responsabile del servizio finanziario

Rag. Melas Franco Vellio

Pubblicazione e invio ai capigruppo

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che in data odierna la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18/8/2000 N°267 e che vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi e inviata in copia ai capigruppo consiliari.

Tadasuni 04/04/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Pietro Caria